



CITTÀ DI TUSA
Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA N. 32 Del 14-07-2018

Oggetto: Regolamento orario per l'attività di diffusione musica negli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 70 dell'11.08.2012 con la quale veniva determinato l'orario minimo e massimo per l'attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e disciplinata l'attività di diffusione della musica, sia dal vivo che riprodotta con apparecchi meccanici ed elettronici, stabilendo alle ore 2.00 l'orario massimo di chiusura;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 90 del 09.08.2013 con la quale è stata derogata la predetta ordinanza dando facoltà a tutti gli esercenti pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di potere prolungare l'orario massimo di chiusura per l'attività di diffusione di musica, sia dal vivo che riprodotta con apparecchi meccanici ed elettronici, fino alle ore 2.30 dal 9 agosto al 7 settembre;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 18 del 03.06.2016 con la quale è stato prolungato, come segue, l'orario di chiusura di diffusione musica negli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande:

- nei mesi di giugno e luglio fino alle 2.30 per tutta la settimana, tranne il venerdì e il sabato che sarà fino alle ore 3.00;
- dal 1° agosto al 30 settembre fino alle ore 3.00

RAVVISATA l'opportunità di derogare alle predette ordinanze;

VISTO gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

In deroga alle predette ordinanze, di dare facoltà a tutti gli esercenti pubblici degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di potere prolungare l'orario massimo di chiusura per l'attività di diffusione di musica, sia dal vivo che riprodotta con apparecchi meccanici ed elettronici, come segue:

- nei mesi di giugno, luglio e settembre fino alle 2.30 per tutta la settimana, tranne il venerdì e il sabato che sarà fino alle ore 3.30
- dal 1° agosto al 31 agosto fino alle ore 3.30

Confermare, per quanto non derogato, il contenuto delle proprie ordinanze nn. 70/2012, 90/2013 e 18/2016.

Obbligare gli esercenti pubblici al rispetto della propria ordinanza n. 20 dell'11.5.2018 con la quale per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e della vivibilità urbana è

stato disposto il divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande in contenitore di vetro o di lattine o materiali similare in occasione di manifestazioni e festeggiamenti sul territorio comunale con l'avvertenza che la violazione delle prescrizioni determina l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 10 della legge n. 287/91 come modificato dall'art. 12 del D. Lgs. n. 480 del 13.07.1994.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. Sicilia, entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- straordinario al Presidente della Regione entro 120 gg. dalla pubblicazione all'Albo.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata sul sito internet e all'albo Pretorio del Comune di Tusa.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Comando della Polizia Municipale, al locale Comando dei Carabinieri, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di S. Agata di Militello affinché ciascuno per le rispettive competenze faccia osservare il contenuto del presente atto.

Tusa, 14-07-2018



Il Sindaco
Daigi Miceli